

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 602 -

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973

Articolo 15 ter

Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attivit  di controllo dell'Agenzia delle entrate (1).

Articolo 15 ter -

Inadempimenti nei pagamenti delle somme dovute a seguito dell'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate (1).

In vigore dal 22/10/2015

1. In caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](#), il mancato pagamento della prima rata entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

2. In caso di rateazione ai sensi dell'[articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#), il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

3. E' esclusa la decadenza in caso di lieve inadempimento dovuto a:

- a) insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a diecimila euro;
- b) tardivo versamento della prima rata, non superiore a sette giorni.

4. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche con riguardo a:

a) versamento in unica soluzione delle somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'[articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462](#);

b) versamento in unica soluzione o della prima rata delle somme dovute ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218](#).

5. Nei casi previsti dal comma 3, nonché in caso di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all'iscrizione a ruolo dell'eventuale frazione non pagata, della sanzione di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471](#), commisurata all'importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.

6. L'iscrizione a ruolo di cui al comma 5 non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'[articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), entro il termine di pagamento della rata successiva ovvero, in caso di ultima rata o di versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.

(1) Articolo aggiunto dall'[art. 3, comma 1 decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 159](#). Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo vedasi l'[art. 15, comma 4 del citato decreto legislativo n. 159 del 2015](#)

[Torna al sommario](#)

